

conclusa con la soccombenza della vittima attrice o dei suoi successori”.

ART. 2-quater. – (Modifiche alla legge 20 ottobre 1990, n. 302). – 1. All’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, dopo le parole: “il soggetto leso risulti essere” le parole: “, al tempo dell’evento,” sono soppresse.

ART. 2-quinquies. – (Limiti alla concessione dei benefici di legge ai superstiti della vittima della criminalità organizzata). – 1. Ferme le condizioni stabilite dall’articolo 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, i benefici previsti per i superstiti sono concessi a condizione che:

a) il beneficiario non risulti coniuge, affine o convivente di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento per l’applicazione o sia applicata una misura di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento penale per uno dei delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;

b) il beneficiario risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, ovvero risulti, al tempo dell’evento, già dissociato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava.

2. Il sopravvenuto mutamento delle condizioni previste dagli articoli 1 e 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, comporta l’interruzione delle erogazioni disposte e la ripetizione integrale delle somme già corrisposte ».

All’articolo 3, comma 2, la tabella è sostituita dalla seguente:

	2008	2009	2010	2011
Ministero della giustizia	–	7.193.000	11.212.000	290.000
Ministero dell’interno	3.000.000	30.307.000	19.785.000	19.785.000
Ministero della salute	–	–	9.473.000	–
<i>Totale</i>	<i>3.000.000</i>	<i>37.500.000</i>	<i>40.470.000</i>	<i>20.075.000</i>

Dopo l’articolo 3 è inserito il seguente:

« ART. 3-bis. – (Norme in materia di indennità spettanti ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari). – 1. All’articolo 4 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni, di cui al